

Il problema delle definizioni nel diritto privato

Lezione del 10 novembre 2021 ore 12

Corso di Introduzione agli studi giuridici

Nel campo del diritto in generale, e del diritto privato in specie, la definizione mira ad individuare le caratteristiche di un determinato fenomeno giuridicamente rilevante al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione della disciplina che il legislatore ha dettato in quella specifica materia. Peraltro, l'operazione definitoria si presta inevitabilmente a semplificazioni e sintesi che possono nuocere alla sua efficacia nell'identificare in modo appropriato l'oggetto prescelto.

Tale aspetto è messo chiaramente in evidenza da Lucio Giavoleno Prisco, secondo il quale *“omnis definitio in iure civili periculosa est; parum est enim, ut non subverti possit”* (D. 50, 17, 202). Il brocardo di Giavoleno, variamente interpretato, si scontra però con l'ampio ricorso alle definizioni da parte di giudici e, soprattutto, di legislatori, sia nella storia sia nell'attualità del diritto (e basti qui ricordare l'esempio classico della *obligatio* che, nelle Istituzioni di Giustiniano, è descritta come *iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura*; ad essa si fa ancora oggi riferimento giacché nel codice civile del 1942 l'obbligazione non viene definita). In effetti si può condividere l'affermazione dello studioso francese Jean Dabin, in base alla quale il giurista è un “professionista della definizione”.

Volendo fornire una classificazione arbitraria, ma didatticamente utile, delle definizioni, esse si possono articolare in tre specie: i) definizioni legislative [es. famiglia (art. 29 Cost.), testamento (art. 587 c.c.), contratto (art. 1321 c.c.) e fatto illecito (art. 2043 c.c.), società (art. 2247 c.c.), azienda (art. 2555 c.c.), mentre con riferimento al proprietario (art. 832 c.c.), usufruttuario (art. 981 c.c.) e imprenditore (art. 2082 c.c.) la tecnica legislativa appare diversa, come vedremo in seguito]; ii) definizioni giurisprudenziali (es. presupposizione); iii) definizioni dottrinali (es. causa del contratto). Le prime sono senz'altro in numero decisamente significativo e, per la natura vincolante che le contraddistingue, vengono fatte oggetto della più grande attenzione da parte degli interpreti, ossia degli operatori pratici (giudici, avvocati, notai e applicatori in genere delle norme giuridiche privatistiche, come gli ufficiali dello stato civile) e degli studiosi. Le definizioni legislative, giurisprudenziali e dottrinali condividono una caratteristica: esse hanno natura prescrittiva (o deontologica), quindi prevedono come debba essere un determinato fenomeno giuridico; non hanno invece natura descrittiva (od ontologica), ossia non si occupano di individuarne l'essenza. In questa sede saranno esaminate le più rilevanti definizioni legislative e taluna di quelle dottrinali.

Non sono rilevanti solo le definizioni espressamente fornite dal legislatore, ma anche quelle **implicite** perché consolidate nell'uso o derivanti dalla tradizione o rinvenibili in testi normativi non più in vigore. A quest'ultimo proposito si può fare riferimento al divieto, stabilito all'art. 166-*bis* c.c., di costituzione in qualsiasi forma (“comunque”, secondo il dettato normativo) della dote, menzionata dal codice senza peraltro che ne siano indicati i tratti fisionomici. Per comprendere il significato della previsione si deve fare riferimento alla nozione di dote contemplata nella versione originaria del codice civile, antecedente alla riforma del diritto di famiglia del 1975: nell'art. 177, vecchio testo, si afferma difatti che “la dote consiste in quei beni che la moglie o altri per essa apporta espressamente a questo titolo al marito per sostenere i pesi del matrimonio”. Il problema derivante dalla dote, in realtà, non emerge dalla nozione anzidetta ma dai poteri del marito sui beni dotali, specie con riferimento all'amministrazione dei medesimi *ex* art. 184 c.c., vecchio testo: infatti, “Quando la moglie conserva la proprietà dei beni dotali, il marito da solo ne ha l'amministrazione durante il matrimonio e ha diritto di riscuoterne i frutti.”. Questa scissione tra titolarità e amministrazione dei beni contrasta vivamente con il principio di eguaglianza costituzionalmente rilevante, sia in termini generali (art. 3 Cost.) sia con specifico

riguardo ai rapporti tra coniugi (i quali debbono essere improntati all'eguaglianza morale e giuridica, secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 29 Cost.). Prendendo atto della necessità di adeguare il diritto di famiglia, rimasto ancorato ad una visione della società ormai divenuta inattuale, al dettato costituzionale, la novella codicistica del 1975 ha escluso qualunque forma di discriminazione ai danni della moglie, con particolare riferimento all'amministrazione dei propri beni. Il significato dell'art. 166-*bis* c.c., allora, è quello di vietare qualunque convenzione o atto con cui uno dei coniugi (quindi, non solo la moglie ma anche il marito) rinuncia ad amministrare beni personali in favore dell'altro; si tratta, pertanto, di una norma imperativa che fulmina di illiceità la causa di qualunque contratto la contraddica, il quale è pertanto nullo secondo il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 1418 c.c.

Inoltre, spiccano anche in tale contesto i silenzi dei testi normativi, che non definiscono, ad esempio, la persona fisica e la persona giuridica e, inoltre, non esauriscono in questa dicotomia la definizione di soggetto di diritto (ossia, colui che ha la capacità di essere titolare di diritti ed obblighi e, al contempo, può esercitarli o adempierli, direttamente oppure attraverso un legale rappresentante). Difatti, gli enti collettivi non riconosciuti, i quali pure possono qualificarsi come soggetti di diritto, non hanno la personalità giuridica; in effetti, per quanto attiene a quest'ultima, è singolare che il concetto di persona in senso ampio coincida con un attributo il quale, per contro, rileva agli esclusivi fini patrimoniali (difatti, la persona giuridica è tale in quanto l'ente che la acquisisce gode dell'autonomia patrimoniale perfetta, ossia della separazione tra il patrimonio del medesimo e quelli delle persone fisiche che fanno parte della relativa organizzazione, nonché mostra una stabile destinazione del suddetto patrimonio allo scopo per il quale l'ente è stato eretto). Pertanto, la nozione di persona giuridica è ricavabile dalla sussistenza di un sostrato organizzativo – ne è manifestazione l'atto costitutivo dell'ente in attesa di riconoscimento, nonché il patrimonio di cui si esige la congruità rispetto allo scopo perseguito – al quale si accompagna l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche (d. P. R. n. 361 del 10 febbraio 2000), ovvero nel registro degli ETS (d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117) o, ancora, nel registro delle imprese (artt. 2188 ss. c.c.), a seconda della natura non lucrativa, di ente del Terzo Settore che tale voglia manifestarsi o dello scopo di lucro perseguito.

A volte la definizione legislativa è solo apparentemente completa: si veda, ad esempio, l'art. 29 Cost., che discorre della famiglia nei termini di una “società naturale fondata sul matrimonio”, espressione che è sempre stata interpretata con riferimento ad una comunità stabile e formalizzata nella quale il vincolo affettivo intercorre tra soggetti di sesso diverso (v., da ultimo, Corte cost., sent. n. 138 del 15 aprile 2010) e ove sussiste la tendenziale apertura biologica alla procreazione endogamica. Ciò, peraltro, anche alla luce dell'evoluzione sociale che ha reso inattuale la celeberrima osservazione di Arturo Carlo Jemolo (la famiglia come isola che il mare del diritto si limita a lambire), non dà conto della pluralità di modelli familiari e parafamiliari, costituiti dall'unione civile, come contraltare, altrettanto formalizzato, del matrimonio, e dalla varietà delle convivenze, sia tipiche (*ex l. n. 76/2016*) sia atipiche (le quali prescindono, allora, dalla registrazione anagrafica). Quindi, la definizione contenuta nella Carta costituzionale non è esaustiva del concetto che mira a delimitare, esigendo a tale scopo che il suddetto concetto sia integrato anche dall'art. 2 Cost. (le famiglie come formazioni sociali ove si svolge la personalità dell'individuo, ciò che per l'unione civile è espressamente sancito dall'art. 1, comma 1, della l. n. 76/2016) nonché dalla legislazione ordinaria, dapprima assai contenuta in materia e, oggi, invece più generosa.

Merita rilevare come il legislatore, a differenza di quanto si riscontra per gli altri atti negoziali (contratto e testamento), non dia una definizione di matrimonio, pur essendo il medesimo un presupposto della stessa disciplina costituzionale della famiglia. Tuttavia, avendo avvertito l'esigenza di individuare i confini tra matrimonio e unione civile, da un lato, e

convivenze dall'altro lato, lo stesso legislatore ha voluto tratteggiare la fisionomia di queste ultime con indicazioni che, non rilevando la diversità di genere tra i nubendi, ben possono adattarsi anche al matrimonio e all'unione civile. Infatti, all'art. 1, comma 36, della l. n. 76/2016 viene precisato che si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile; se ne ricava: 1) tenendo conto del combinato disposto di tale norma e dell'art. 107 c.c., che il matrimonio è il legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale il quale unisce stabilmente due persone maggiorenni di sesso diverso non vincolate da rapporti di parentela, affinità¹ (salvi gli impedimenti dispensabili *ex art.* 87, nn. 3 e 5 c.c.) o adozione, formalizzato tramite dichiarazione innanzi all'ufficiale di stato civile e a due testimoni; 2) tenendo conto del combinato disposto dei commi 2 e 36 della l. n. 76/2016, che l'unione civile è il legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale il quale unisce stabilmente due persone maggiorenni del medesimo sesso non vincolate da rapporti di parentela, affinità [unica ipotesi dispensabile ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. c) della l. n. 76/2016, non potendo invece autorizzarsi l'unione civile tra lo zio e il nipote o tra la zia e la nipote] o adozione, formalizzato tramite dichiarazione innanzi all'ufficiale di stato civile e a due testimoni.

Per contro, le definizioni di contratto e di testamento, pur presenti nel codice, risultano incomplete, seppure per opposti motivi.

Infatti, parlare di testamento come di atto revocabile con il quale taluno dispone, in tutto o in parte, delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere comporta l'accentuazione del momento attributivo, ossia dell'effetto successorio come trasferimento della titolarità del patrimonio, mentre trascura l'idoneità dell'atto testamentario a porsi come fonte di obbligazioni, per il tramite di legati e di oneri modali. Gli esempi sul punto sono molteplici: si pensi al legato di cosa dell'onere o di un terzo (art. 651 c.c.), al legato di alimenti (art. 660 c.c.) o di prestazione periodiche (art. 670 c.c.); oppure al *modus* consistente nel limitare la liberalità successoria facendo sorgere un'obbligazione in capo al beneficiario affinché questi soddisfi un interesse del *de cuius* o di un terzo (artt. 647 e 648 c.c.: es., lascito di un immobile al comune con l'onere di allestirvi una biblioteca aperta ai cittadini).

Inoltre, la stessa distinzione tra contenuto tipico, patrimoniale, e contenuto atipico, non patrimoniale, del testamento è fallace, giacché, là dove si versi nella seconda ipotesi, la disciplina non è quella testamentaria ma si ricava dalle previsioni codicistiche contemplanti il c.d. contenuto atipico, come può chiaramente desumersi in tema di riconoscimento del figlio (artt. 250 ss.), mediante il quale uno o entrambi i genitori costituiscono un rapporto di filiazione con un figlio nato fuori del matrimonio: il riconoscimento, ai sensi dell'art. 254 c.c., può essere effettuato anche mediante testamento ma è irrevocabile, producendo effetto dal giorno della morte del testatore quand'anche il negozio sia stato da questi revocato (come precisa l'art. 256 c.c.). Ciò significa che la definizione di testamento, saldamente ancorata alla revocabilità, esclude che il mero vestimento formale dell'atto *mortis causa* sia sufficiente a integrarne la sostanza, se questa è contraddetta dalla disciplina applicabile (in parole più semplici, il rispetto della forma testamentaria, nelle tre articolazioni del testamento olografo, pubblico o segreto, non garantisce la testamentarietà dei contenuti, là dove a questi il legislatore riservi una regolamentazione la quale smentisce i caratteri essenziali del negozio che ne funge da veicolo o da contenitore).

In una diversa prospettiva, la nozione di contratto come accordo di due o più parti diretto a costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale esalta l'efficacia obbligatoria, peraltro espressamente indicata all'art. 1173 c.c. (il contratto è la prima tra le fonti

¹ Si vedano le relative nozioni agli artt. 74 (parentela) e 78 (affinità) c.c.

nominate delle obbligazioni), mentre non fa emergere la capacità dell'atto di trasferire la titolarità di beni, che invece gli è riconosciuta: 1) dall'art. 1376 c.c., relativo al principio consensualistico, in base al quale il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale su cosa altrui e il trasferimento di un altro diritto si producono per effetto del consenso tra le parti legittimamente manifestato; 2) in termini ancora più generali, dall'art. 922 c.c., che lo annovera tra i modi di acquisto della proprietà a titolo derivativo.

Merita peraltro sottolineare che, nonostante il contratto sia definito come accordo (e l'accordo stesso sia uno dei suoi elementi costitutivi, come si dirà a breve), non tutti gli atti legislativamente indicati come contratti sono accordi. Si pensi a quanto prevede l'art. 1333 c.c., il quale, disciplinando la proposta diretta a concludere un contratto dal quale derivino obbligazioni per il solo proponente, al secondo comma prevede che il silenzio del destinatario protratto oltre il termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi sia sufficiente a concludere il contratto. Poiché il silenzio è neutro e non può essere qualificato come manifestazione di volontà, neanche tacita, si deve concludere che, in questa ipotesi, non vi sia un accordo come incontro tra proposta e adesione alla medesima (tramite accettazione espressa, comportamento concludente o in genere manifestazione significativa della volontà di condividere l'operazione economica, intesa in senso ampio) e che, conseguentemente, possano sussistere contratti senza accordo.

Sempre con riguardo al contratto, risultano poi privi di definizione legislativa taluni dei requisiti essenziali indicati nell'articolo 1325 c.c., segnatamente la causa e l'oggetto. Invece, per quanto attiene all'accordo, una descrizione può ricavarsi, in base all'ultimo comma dell'art. 1326 c.c., nei termini della conformità tra proposta e accettazione; con riferimento alla forma, poi, essa va senz'altro intesa come modalità di esternazione del volere contrattuale, se si fa riferimento agli artt. 1350 e 1352 c.c., in tema di forma legale e convenzionale vincolata.

In riferimento alla causa, gli studiosi si sono affaticati per ricavarne la nozione in modo da attribuire sostanza al dettato legislativo e, soprattutto, agli artt. 1343-1345 c.c., che affrontano i profili patologici del requisito. Si è esordito facendo riferimento alla celeberrima definizione della causa proposta da Emilio Betti, per il quale altro non sarebbe se non la funzione economico-sociale del contratto; essa, però, implicava la coincidenza del concetto con lo schema contrattuale astratto predisposto dal legislatore e non dava conto della possibile connotazione in senso atipico del contratto (dove, invece, la causa svolge la precipua funzione di valutare la tutelabilità degli interessi delle parti secondo un criterio di meritevolezza fornito dall'ordinamento giuridico). Si è allora proposto il ricorso alla causa come funzione economico-individuale, nel senso dell'interesse specificamente perseguito dalle parti mediante il particolare contratto, o alla causa intesa in senso concreto, la quale presenta la caratteristica di esprimere non solo un siffatto interesse concreto, ma anche la rilevanza sociale che a questo può e deve essere attribuita. Una definizione sufficientemente comprensiva dei profili finora evidenziati vede la causa consistere nella ragione pratica giustificativa del contratto (o, meglio, degli spostamenti di ricchezza tra le parti di esso), che si conosce nel complesso dei suoi effetti essenziali.

Volendo rifarsi ad un esempio, se la causa del contratto di compravendita fosse intesa come funzione economico-sociale, sarebbe sufficiente, perché sia integrato il relativo schema, uno scambio tra cosa e prezzo, secondo quanto richiesto dall'art. 1470 c.c. che, per l'appunto, definisce tale contratto tipico. Non rileverebbe, allora, un eventuale corrispettivo assai inferiore rispetto al prezzo normalmente praticato (o, detto altrimenti, rispetto al prezzo di mercato, inteso come giusto prezzo *ex* art. 1474 c.c.). Là dove vi fosse questo deprezzamento significativo, tuttavia, l'interesse in concreto perseguito dalle parti può essere duplice: 1) disporre di liquidità anche a costo di alienare beni facenti parte del proprio patrimonio pur di conseguire un corrispettivo, anche assai ridotto, da un lato, e approfittare dell'occasione che così si viene a creare, dall'altro lato (in questo caso non si fuoriesce dallo schema della compravendita, per cui

saranno applicabili le relative norme senza commistioni causali con altri modelli); 2) favorire l'acquisto del bene da parte di un soggetto che si intende arricchire, per un verso, e conseguire il suddetto acquisto a condizioni sensibilmente più convenienti rispetto a quelle di mercato, per altro verso (in una simile ipotesi, allora, si assisterebbe ad un *negotium mixtum cum donatione*, in cui la causa di scambio si fonde con quella di liberalità, comportando un giudizio di prevalenza dell'una o dell'altra in base al quale individuare la disciplina applicabile). In questa seconda ipotesi le conseguenze sarebbero assai significative, anche tenuto conto di quanto prevede l'art. 809 c.c. che assoggetta le liberalità atipiche all'azione di riduzione per la tutela dei legittimari.

Per quanto attiene all'oggetto, anche in questo caso non è data una definizione legislativa, il che è ulteriormente complicato dal fatto che il termine è usato dal legislatore con accezioni differenti a seconda dei contesti. Si possono identificare tre diversi usi: i) oggetto come contenuto del contratto, ossia come regolamentazione complessiva dettata dalle parti mediante clausole negoziali, come si desume dall'art. 1429, n. 1, c.c. in tema di errore; ii) oggetto come prestazione di dare, fare e non fare dedotta in contratto, desumibile dall'art. 1429, n. 2, c.c.); iii) oggetto come bene sul quale le parti si sono proposte di contrattare (ad esempio, nella compravendita, nella permuta, nella locazione, etc.), secondo quanto prevedono gli artt. 1348 e 1429, n. 2, c.c. Stante la differenza di significati ai quali fa ricorso soprattutto il codice civile in materia, una definizione legislativa sarebbe inevitabilmente lacunosa o eccessivamente ridondante, per cui è lasciato all'interprete il compito di determinare il senso in cui il sintagma viene utilizzato a seconda del contesto di riferimento.

Per quanto attiene al fatto illecito, la descrizione che il legislatore compie della relativa fattispecie nell'art. 2043 c.c. è finalizzata allo scopo di fornire una regola, cui seguono diverse eccezioni. Il fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire tale danno individua la c.d. responsabilità soggettiva, che non costituisce, però, un modello esclusivo di torto extracontrattuale. Accanto ad essa, infatti, troviamo ipotesi di responsabilità oggettiva, in cui il fatto è ascritto all'agente in base al mero rapporto di causalità e a prescindere dall'accertamento del dolo o della colpa (es., responsabilità del produttore), di responsabilità per fatto altrui, ove l'obbligo di risarcire il danno commesso da terzi deriva da un rapporto qualificato tra il responsabile e l'autore del fatto (es., responsabilità dei padroni e committenti per il fatto dei loro domestici e commessi verificatosi nell'esercizio delle mansioni o delle incombenze loro affidate, *ex* art. 2049 c.c.), e, infine, di responsabilità aggravata, nella quale vi è un'inversione dell'onere della prova, in quanto si presume la colpa di chi è chiamato a rispondere del pregiudizio arrecato a terzi (es. art. 2050, concernente il danno cagionato da attività pericolose), pur se questi può liberarsi dando la prova contraria (per lo più prossima alla prova del caso fortuito, come si ricava dall'art. 2051 e dall'art. 2052 c.c., relativi, rispettivamente, ai danni cagionati da cose in custodia e da animali).

Diversamente, l'art. 832 c.c., innanzitutto, e gli artt. 981, 1021 e 1022 c.c., dappoi, in materia, rispettivamente, di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, ricorrono ad una diversa tecnica di descrizione che non definisce gli istituti ma illustra le prerogative dei titolari. Vediamo, allora, che il proprietario ha il diritto di disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico; l'equilibrio tra la prima parte, individualista, e la seconda parte, più spiccatamente sociale, di tale definizione muta a seconda delle tipologie di proprietà: maggiormente individualista la proprietà dei beni personali, sostanzialmente paritaria nelle due componenti quella edilizia (almeno nel suo assetto attuale), decisamente conformata in senso sociale quella dei beni di rilevanza collettiva (come i beni culturali non appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti pubblici). Per quanto attiene all'usufruttuario, anche in questo caso si è di fronte all'indicazione dei relativi poteri e facoltà: usare la cosa e percepirne i frutti, facendone salva la destinazione economica. Si

deve però osservare che, mentre per il proprietario la seconda parte dell'art. 832 c.c. si dimostra sufficientemente duttile da comprendere in sé le diverse forme in cui si atteggia il regime dominicale, l'art. 981 c.c., nel tratteggiare la fisionomia dell'usufruttuario, soffre talune eccezioni che, difatti, hanno reso necessaria una differenziazione lessicale: l'art. 995 c.c., con riferimento all'usufrutto di cose consumabili, facoltizza il titolare a restituire non le medesime cose ricevute, bensì il *tantundem eiusdem generis et qualitatis*; ciò significa che in questa particolare ipotesi l'usufrutto si declina diversamente rispetto al paradigma generale, il che dà conto dell'espressione "quasi-usufrutto", coniata al fine di creare uno stacco concettuale tra la regola prevista nell'art. 981 c.c. e l'eccezione contemplata dall'art. 995 c.c. Quanto all'uso e all'abitazione, le loro caratteristiche di diritti personalissimi e incedibili ne irrigidiscono la fisionomia, per cui le prerogative dei titolari si risolvono in sintesi nella sostanza delle situazioni giuridiche soggettive che esse sottendono.

Diversamente, è dato ritrovare compiute definizioni in senso tecnico nell'art. 1027 c.c., per le servitù in generale, e nell'art. 1061 c.c., con riguardo alle c.d. servitù apparenti (che la norma configura *a contrario*, dandone una descrizione in negativo). Difatti, le servitù come peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente ad un diverso proprietario, di per sé sono delimitate come fattispecie e vincolano l'interprete all'applicazione della relativa disciplina in base alla sussistenza degli elementi costitutivi indicati dalla norma (menomata pienezza del godimento di un fondo; utilità dell'altro fondo; titolarità distinta per i due fondi che rispettivamente il peso limita e avvantaggia). Il medesimo discorso può farsi per le servitù apparenti, ossia leggendo in retro-verso l'art. 1061, 2° co., c.c., quelle al cui servizio sono destinate opere visibili e permanenti, alle quali sono riservati i modi di acquisto dell'usucapione e della destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.).

Un rapido accenno può farsi in conclusione alle nozioni di **imprenditore**, ossia chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi, *ex* art. 2082 c.c. (ma si veda anche l'art. 2083 c.c. che definisce il piccolo imprenditore, e l'art. 2195 c.c., che indica le attività proprie dell'imprenditore commerciale); di **società**, il cui contratto, ai sensi dell'art. 2247 c.c., intercorre tra due o più persone che conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili; di **azienda**, che secondo l'art. 2555 c.c. è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa (la quale ultima altro non è se non l'attività esercitata professionalmente, che viene descritta nel succitato art. 2082 c.c.). Si tratta di definizioni dal valore precettivo peculiare, che saranno compiutamente analizzate nelle loro intersezioni quando si seguirà il corso di diritto commerciale.

Le definizioni legislative finora esaminate possono articolarsi in tre sottogruppi: a) descrizioni di atti negoziali, le quali individuano la struttura e la funzione o lo scopo cui essi mirano (contratto, testamento); b) descrizioni di fatti giuridici, che ne contemplan gli elementi costitutivi e le conseguenze (fatto illecito); c) descrizioni di poteri e prerogative, che indicano l'estensione dei relativi diritti ed obblighi (proprietario) o ai quali si applica la disciplina di un'attività complessivamente intesa (imprenditore).

Volendo fornire una sintesi finale di quanto detto, possiamo sottolineare; i) da un lato, la funzione di orientamento che la massima definitoria svolge per il giurista, consentendogli di selezionare i fenomeni rilevanti per l'ordinamento al fine di attribuire loro una determinata disciplina (la definizione, allora, è una tra le manifestazioni dell'esigenza di certezza del diritto che permea qualsivoglia sistema giuridico); ii) dall'altro lato, la problematicità della definizione stessa, la quale deve costantemente essere rapportata alle regole che lei stessa richiama o si imputa, per verificare la sua esattezza ed esaustività. Pertanto, la definizione è un'utile guida che però può rivelarsi decettiva per l'interprete, il quale ne è vincolato ma fino ai limiti della coerenza con il sistema.

